

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 dicembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 giugno 2017, n. 20.
LEGGE REGIONALE 25 maggio 2017, n. 7.		Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio. (17R00269) Pag. 12
Disposizioni urgenti per il finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2. (17R00314)	Pag. 1	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
REGIONE LIGURIA		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0119/Pres.
LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 12.		Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). (17R00303)
Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali. (17R00317)	Pag. 2	Pag. 14
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0122/Pres.
LEGGE REGIONALE 15 giugno 2017, n. 5.		Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55. (17R00304)
Disposizioni in materia di enti locali. (17R00315)	Pag. 7	Pag. 15
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		
LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2017, n. 5.		
Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali. (17R00222)	Pag. 8	



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0123/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 108. (17R00305). *Pag.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0124/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e modificato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2017, n. 25. (17R00306) *Pag.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0125/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 24, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di Istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri. (17R00307) *Pag.* 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8.

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive. (17R00232) *Pag.* 23

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2017, n. 9.

Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova». Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria. (17R00278) *Pag.* 29


LEGGE REGIONALE 5 giugno 2017, n. 10.

Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità. (17R00279) *Pag.* 32

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 11, della Regione Basilicata concernente «Disposizioni in materia di macellazione aziendale». (17R00432). *Pag.* 38



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2017, n. 7.

Disposizioni urgenti per il finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 24 del 26 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale

1. Per consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il recupero della redditività aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., mediante il rilancio della gestione con nuove iniziative di sviluppo e di investimento, la riduzione dei costi e la valorizzazione degli investimenti immobiliari già realizzati, secondo le modalità e i tempi previsti nel piano di ristrutturazione aziendale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2767/XIV del 24 maggio 2017, in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2 (Disposizioni urgenti per il risanamento finanziario della Casino de la Vallée S.p.A.), la Regione è autorizzata a concedere un trasferimento in conto capitale per euro 14.000.000 per l'anno 2017 e per euro 6.000.000 per l'anno 2018.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato per il tramite di FINAOSTA S.p.A. ed è autorizzato per euro 8.000.000 entro il 31 maggio 2017, per euro 6.000.000 entro il 30 settembre 2017 ed euro 6.000.000 entro il 31 luglio 2018, in considerazione dell'effettivo stato di attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, in relazione sia alla prevista riduzione dei costi sia alla programmata realizzazione delle attività di sviluppo e di investimento dirette all'incremento della redditività aziendale.

3. La Regione, ove occorra, è inoltre autorizzata, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a concedere una garanzia, nel limite di euro 7.200.000, a sostegno di nuovi affidamenti bancari per l'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, a mezzo di fideiussione con durata massima fino al 31 dicembre 2017, con rinuncia espressa alla preventiva escussione del debitore principale, mediante accantonamento, per pari importo, a valere sulle risorse del Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A., all'uopo incrementate, per euro 27.200.000, dalle riserve risultanti nel bilancio certificato del 2015 distribuite da CVA S.p.A., nell'anno 2017.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 maggio 2017

MARQUIS

(Omissis).

17R00314



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2017, n. 12.

Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 7 del 7 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria, in attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e della ulteriore normativa di settore.

2. La presente legge disciplina, altresì, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni ambientali individuate al Titolo IV, in attuazione e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA

Capo I

VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 2.

Finalità

1. Il presente Capo detta norme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, in attuazione del d.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla gestione e controllo della rete pubblica di misura.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni stabilite dall'articolo 2 del d.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. In attuazione del d.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni e della ulteriore normativa di settore, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria e in particolare:

a) la zonizzazione del territorio ai fini della valutazione della qualità dell'aria;

b) la classificazione, il riesame e l'aggiornamento delle zone e degli agglomerati, ai fini della valutazione della qualità dell'aria;

c) la valutazione della qualità dell'aria;

d) la definizione della rete di misura ed il programma di valutazione della qualità dell'aria;

e) l'adozione dei piani e delle relative misure per preservare e migliorare la qualità dell'aria;

f) l'adozione dei piani di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme;

g) l'adozione dei provvedimenti per informare il pubblico in caso di superamento delle soglie di informazione e di allarme;

h) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente;

i) l'approvazione dei protocolli di controllo delle stazioni di misura di proprietà di privati ovvero di enti locali facenti parte della rete di misura;


j) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera;

k) la definizione dei criteri per la gestione degli strumenti necessari ad impostare le azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria;

l) la modellistica per lo studio della diffusione degli inquinanti, per la valutazione delle proiezioni delle emissioni e per la stima dell'efficacia delle misure e delle azioni di risanamento, nonché la definizione della cartografia di riferimento per la rappresentazione e per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento;

m) l'indirizzo ed il coordinamento dei compiti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni in materia;

n) l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti competenti;



o) le comunicazioni e la trasmissione dei dati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) e agli altri soggetti individuati ai sensi della normativa vigente;

p) l'elaborazione degli scenari energetici;

q) le prescrizioni di installazione e adeguamento di stazioni di misurazione della qualità dell'aria e di punti di misura per il monitoraggio delle sorgenti industriali, per quanto di competenza;

r) la definizione del programma annuale delle campagne di monitoraggio che integrano la zonizzazione del territorio.

2. In attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, la Regione istituisce il Centro di acquisizione dati emissioni, la cui gestione è affidata ad ARPAL.

Art. 5.

Competenze della Città metropolitana e delle province

1. In attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza della Città metropolitana e delle province:

a) l'attuazione delle previsioni contenute nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), per quanto di competenza;

b) la prescrizione dei punti di misura per il monitoraggio delle sorgenti industriali, per quanto di competenza.

Art. 6.

Competenze dei comuni

1. In attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza dei comuni:

a) l'attuazione delle previsioni contenute nei piani di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), per quanto di competenza;

b) l'adozione delle misure di risanamento relativamente alla limitazione della circolazione di veicoli a motore.

Art. 7.

Competenze di ARPAL

1. In attuazione del d.lgs. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza di ARPAL:

a) la gestione della rete pubblica di misura della qualità dell'aria, nel rispetto degli standard minimi stabiliti dalla normativa in materia, ed in particolare:

1) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni strumentali della rete;

2) la validazione dei dati monitorati;

3) la verifica dei flussi dei dati verso il Sistema Informativo Regionale Ambientale Ligure (SIRAL);

b) l'effettuazione di campagne di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria;

c) le determinazioni analitiche di inquinanti, di cui al programma regionale previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera r), che concorrono alla valutazione della qualità dell'aria attraverso la propria rete di laboratori;

d) la predisposizione dei protocolli di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i);

e) il controllo e la supervisione delle stazioni facenti parte della rete pubblica, anche di proprietà privata o gestite da privati e da enti locali;

f) la gestione, su richiesta, delle stazioni di misura di proprietà di privati o di enti locali;

g) l'attuazione del programma di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);

h) la selezione, la convalida e la gestione dei modelli per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria;

i) la predisposizione, in collaborazione con la Regione, della relazione annuale della qualità dell'aria;

j) il supporto alla Regione nella tenuta ed aggiornamento dell'inventario, nella definizione e nella gestione degli strumenti modellistici ad integrazione della rete di misura;

k) la predisposizione dei tracciati per la trasmissione dei dati e delle informazioni al MATTM;

l) le prescrizioni di punti di misura per il monitoraggio delle sorgenti industriali, per quanto di competenza.

2. Ad ARPAL spetta la gestione del Centro di acquisizione dati emissioni di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8.

Oneri

1. Gli oneri per le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) ed f), sono a carico dei proprietari delle stazioni di misura.

2. Gli oneri per le campagne di monitoraggio non comprese nel programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), sono a carico del richiedente.


Capo II

PROCEDURE DI RIORDINO

Art. 9.

Accordi

1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino di cui al Capo I del presente Titolo è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni e delle disposizioni del presente Capo.



Art. 10.

Decorrenza del trasferimento

1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2017.

2. Il personale delle province e della Città metropolitana di Genova che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di gestione della rete di misura della qualità dell'aria da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla Regione e ad ARPAL per lo svolgimento dei servizi e delle attività relative alle funzioni attribuite ai sensi del Capo I del presente Titolo.

3. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra gli enti interessati sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

4. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

Art. 11.

Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)

1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione e ad ARPAL ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi

1. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione di eventuali rapporti attivi e passivi, procedimenti e attività in corso, contenzioso, mutui, opere, interventi e di altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni oggetto di riordino ai sensi del Capo I del presente Titolo.

2. La definizione degli eventuali procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

3. I beni, le risorse finanziarie, strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 9.

TITOLO III

BANCHE DATI AMBIENTALI

Art. 13.

Sistema informativo di governo del comparto aria

1. L'insieme degli strumenti a supporto della valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, da effettuarsi secondo le disposizioni normative nazionali e comunitarie, costituisce il sistema informativo di governo del comparto aria che, in particolare, comprende:

- a) l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
- b) le banche dati relative alle reti di monitoraggio della qualità dell'aria e dei fenomeni meteoroclimatici;
- c) le banche dati relative alle campagne di monitoraggio di qualità dell'aria effettuate ad integrazione dei risultati ottenuti tramite le reti di monitoraggio;
- d) le banche dati relative alle emissioni degli impianti sottoposti a controllo in continuo dei parametri inquinanti;
- e) la modellistica per la stima delle emissioni;
- f) la modellistica per la stima della qualità dell'aria;
- g) la modellistica per la previsione delle emissioni.

2. Agli adempimenti relativi all'organizzazione e gestione del sistema informativo di governo del comparto aria provvedono Regione ed ARPAL, ai sensi degli articoli 4 e 7.

Art. 14.

Sistema informativo di controllo dati ambientali

1. I soggetti, pubblici o privati, gestori di impianti che con le loro emissioni liquide, gassose o sonore possono provocare inquinamenti, sono tenuti ad installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo dei dati ambientali e meteo climatici, nonché a provvedere alla trasmissione dei dati, in conformità alle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi adottati dagli enti competenti.


Art. 15.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, ai soggetti che non ottemperano alla trasmissione dei dati in conformità ai provvedimenti autorizzativi adottati, oppure che non ottemperano alle prescrizioni impartite dai provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 14, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 10.000,00, al cui accertamento provvede ARPAL.

2. Alle funzioni relative all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento e alla riscossione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la Regione.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Regione per interventi di adeguamento delle reti di misura pubblica.



TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Art. 16.

Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo, in attuazione della normativa europea e nazionale in materia, individua le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali nell'ambito del territorio regionale.

Art. 17.

Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive europee e della normativa nazionale di riferimento:

a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni ambientali;

b) adotta le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e i settori di attività che usufruiscono di procedure semplificate in materia di inquinamento atmosferico.

Art. 18.

Competenze della Città metropolitana e delle province

1. La Città metropolitana e le province sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte seconda (Allegato VIII alla Parte seconda) del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

b) autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, di cui agli articoli 124, 125 e 126 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

d) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

e) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

f) autorizzazione in via ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per le attività di cui all'elenco dell'articolo 272 del medesimo decreto legislativo, laddove non possano essere applicate le procedure semplificate;

g) autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di

adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quanto di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 19.

Art. 19.

Competenze dei comuni

1. I comuni sono le autorità competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

a) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modificazioni e integrazioni;

b) comunicazione preventiva, di cui all'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione e controllo degli scarichi, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

d) autorizzazione generale, di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui la Regione ovvero lo Stato abbiano approvato i modelli semplificati;

e) AUA, di cui al d.p.r. 59/2013 e successive modificazioni e integrazioni, laddove la stessa ricomprenda le esclusive competenze comunali, di cui alle lettere a), b) e d).

Art. 20.

AUA per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane


1. Gli scarichi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto sono autorizzati nell'ambito dell'AUA relativa all'intero complesso.

2. I nuovi estendimenti della rete fognaria che ricomprendono nuovi sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza sono soggetti all'AUA in quanto modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.p.r. 59/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21.

Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti adibiti ad abita-



zione e relative pertinenze, non recapitanti in pubblica fognatura, e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta.

2. L'autorizzazione allo scarico è tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, più in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui.

3. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non è applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 22.

Scambio di informazioni

1. La Regione è l'autorità competente allo scambio di informazioni con il MATTM di cui all'articolo 29 terdecies del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Città metropolitana, le province ed ARPAL sono tenute ad inviare alla Regione i dati inerenti le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate, secondo modalità e termini stabiliti dalla Regione stessa.

Art. 23.

Oneri

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle autorizzazioni ambientali, di cui al presente Titolo, sono a carico del richiedente.

Art. 24.

Sanzioni

1. La Regione provvede all'irrogazione, ai sensi dell'articolo 135 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, delle sanzioni amministrative pecuniarie.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II e le disposizioni di cui al Titolo III entrano in vigore dal 1° luglio 2017.

2. I procedimenti di cui al Titolo IV in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa previgente.

3. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento di cui al Capo II del Titolo I, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la disciplina statale di riferimento.

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le procedure di cui all'articolo 34», sono sostituite dalle seguenti: «Le procedure autorizzative previste per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti».

2. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'articolo 34», sono sostituite dalle seguenti: «autorizzativo di cui al comma 1».

Art. 27.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 42 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento);

b) il Capo II del Titolo II, gli articoli 34, 83, comma 1, lettere a), b) e d), 84, comma 1, lettere a) e d), 85 e 114, comma 4, della l.r. 18/1999;

c) l'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2002, n. 8 (Modifiche al Titolo II - Capo III - «Gestione rifiuti» della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));

d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia);

e) la legge regionale 5 luglio 2011, n. 17 (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));

f) l'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015).

2. A decorrere dal 1° luglio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 15 ed il Capo V del Titolo II della l.r. 18/1999;

b) gli articoli 29, comma 5, lettere a) e b), e 31 della l.r. 20/2006.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2017/2019:

a) Articolo 7

Anno 2017

variazione compensativa di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 2 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale»;

variazione compensativa di euro 425.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»;

Anno 2018

variazione compensativa di euro 400.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»;

Anno 2019

variazione compensativa di euro 400.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»;

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

b) Art. 10, comma 2

Anno 2017

variazione compensativa di euro 175.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»;

Anno 2018

variazione compensativa di euro 350.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»;

Anno 2019

variazione compensativa di euro 350.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio Sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 29.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 giugno 2017

TOTI

(Omissis).

17R00317

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2017, n. 5.

Disposizioni in materia di enti locali.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 20 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1

1. Nell'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I regolamenti possono altresì disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuano idonee modalità per garantire autenticità, veridicità e conserva-



zione a norma del verbale, che non è oggetto ed approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio comunale».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni

1. All'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La copertura delle sedi segretarili coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa provinciale. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede alla individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma»;

b) nel comma 3 le parole «e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata» sono sostituite dalle parole: «già titolari di sede segretarile»;

c) nel comma 5 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, previo assenso della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 15 giugno 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00315

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2017, n. 5.

Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a introdurre nell'ordinamento della Provincia, nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, misure per ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari, a integrazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, «Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» e della deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, riguardante l'approvazione del «Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione».

Art. 2.

Indennità di carica

1. Ai/alle componenti del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che ricoprono nel Consiglio provinciale stesso o nella Giunta provinciale una delle sotto elencate cariche spetta per lo svolgimento delle relative funzioni un rimborso spese forfettario, corrisposto per dodici mensilità, commisurato alle singole cariche, fatta salva l'indennità consiliare e il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, recante «Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige», indicato a fianco di ciascuna carica:

a) presidente della Provincia 4.600 euro;



- b) presidente del Consiglio provinciale 3.300 euro;
- c) vicepresidente della Giunta provinciale: 4.100 euro;
- d) assessore/a provinciale: 3.600 euro;
- e) vicepresidente del Consiglio provinciale: 2.400 euro;
- f) segretario questore/segretaria questora: 1.200 euro;
- g) presidente di commissione legislativa: 800 euro;
- h) presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti: 1.100 euro;
- i) presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente: 600 euro.

2. Ai/alle componenti della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio spetta l'indennità prevista per la carica da essi/e rivestita, maggiorata dell'intero importo degli emolumenti di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

3. Il rimborso spese forfettario compete:

a) al/alla presidente della Provincia e agli/alle assessori/e provinciali dalla data della loro elezione da parte del Consiglio provinciale fino alla data dell'elezione, rispettivamente, del nuovo/della nuova presidente della Provincia e dei nuovi/delle nuove assessori/e provinciali nella successiva legislatura e, comunque, non oltre la permanenza nelle loro funzioni in caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso o altra causa;

b) al/alla presidente ed ai/alle componenti dell'ufficio di presidenza dalla data della loro elezione da parte del Consiglio provinciale fino al giorno antecedente la data di insediamento del successivo Consiglio provinciale e comunque non oltre la permanenza nelle loro funzioni, tenuto conto, per il/la presidente e il/la vicepresidente, della durata della relativa carica ai sensi dell'articolo 48-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

c) ai/alle presidenti di commissione legislativa e ai/alle presidenti dei gruppi consiliari dalla data di assunzione della relativa carica ai sensi delle disposizioni del regolamento interno per tutta la durata della permanenza nelle loro funzioni, ma comunque non oltre il giorno antecedente quello della data di insediamento del successivo Consiglio provinciale.

4. I rimborsi spese forfettari previsti al comma 1 non sono cumulabili. Il/La titolare di più cariche è tenuto/a a optare, finché persiste la situazione di potenziale cumulo, per una sola delle indennità.

Art. 3.

Viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale

1. Per i viaggi di servizio effettuati nell'esercizio delle loro funzioni dai/dalle componenti della Giunta, dal/dalla presidente del Consiglio, nonché dai/dalle componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio debitamente incaricati o autorizzati dal/dalla presidente del Consiglio, nel

territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige trova applicazione la disciplina di missione vigente per i/le dipendenti provinciali.

2. In caso di viaggi di servizio effettuati fuori del territorio della Regione dai/dalle componenti della Giunta provinciale e dal presidente del Consiglio ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal vicepresidente del Consiglio provinciale nonché dai/dalle componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio, agli stessi/alle stesse spettano:

a) il rimborso delle spese di viaggio, andata e ritorno, dal capoluogo al luogo della missione sostenute utilizzando mezzi pubblici, l'aereo o mezzi di trasporto marittimo, compreso l'uso di un taxi o un'auto a noleggio ovvero, nel caso dell'utilizzo del proprio automezzo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pedaggio autostradale e per il parcheggio dell'automezzo, nonché l'indennità chilometrica spettante al personale provinciale in caso di missione. In caso di viaggi in treno è consentito l'uso di un compartimento singolo in carrozza letto e, su mezzi navali, quello di una cabina singola;

b) il rimborso delle spese di pernottamento e prima colazione in alberghi o strutture di categoria di regola non superiore a 4 stelle.

3. Le spese indicate al comma 1 vengono rimborsate dietro presentazione, in originale, di regolare documentazione contabile.

Art. 4.

Viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali


1. Ai consiglieri e alle consigliere regolarmente delegati o autorizzati dal/dalla presidente del Consiglio, che in rappresentanza del Consiglio provinciale si recano in missione, in Italia o all'estero, spetta dietro presentazione, in originale, di regolare documentazione contabile, il rimborso delle spese di viaggio, andata e ritorno, dal Comune di residenza o di dimora abituale al luogo di destinazione della missione nonché quelle di vitto e alloggio nei termini indicati all'articolo 3, comma 3.

2. I consiglieri provinciali possono fruire del trattamento previsto dal comma 1 per viaggi effettuati, per dichiarate ragioni inerenti al proprio mandato politico, anche con il proprio automezzo, nel corso dell'anno in Italia e all'estero. Il rimborso delle spese di viaggio sotto forma di indennità chilometrica o su presentazione dei biglietti di viaggio spetta per un massimo complessivo annuo di 8.000 chilometri.

3. Il trattamento medesimo spetta in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione superiore ai 15 giorni al consigliere/alla consigliera che nel corso dell'anno ricopre il mandato per un periodo inferiore al trimestre.

4. I limiti del rimborso spese e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza, sentito il collegio dei/delle capigruppo.

5. Il trattamento di missione di cui al presente articolo vale anche per i membri della Giunta provinciale.



Art. 5.

Partecipazione alle sedute

1. Per i consiglieri e le consigliere provinciali la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, dell'ufficio di presidenza, del collegio dei/delle capogruppo, delle commissioni legislative e di tutte le altre commissioni comunque denominate, previste o costituite presso il Consiglio e la Giunta provinciale e di cui risultano essere componenti, è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. Ai consiglieri e alle consigliere che non risiedono o non hanno la loro dimora abituale nel Comune ove si svolge la rispettiva seduta spetta un rimborso per le spese di viaggio, andata e ritorno, dal Comune di residenza o di dimora abituale a quello in cui si svolge la seduta.

3. Il rimborso è commisurato unicamente al costo dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati ovvero al costo chilometrico per l'uso dell'automezzo privato. È riconosciuto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso dell'autostrada nonché per il parcheggio dell'automezzo.

4. Il rimborso spese spetta anche nel caso in cui la seduta dell'organo collegiale non abbia potuto aver luogo per mancanza del numero legale o per altro motivo non prevedibile e il/la consigliere/a si sia comunque recato/a al luogo della seduta.

5. I limiti del rimborso spese e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza, sentito il collegio dei/delle capogruppo.

Art. 6.

Partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale -conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata

1. Fa parte dei doveri di ogni consigliere/consigliera partecipare alle sedute del Consiglio provinciale, delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali è stato chiamato/è stata chiamata a far parte.

2. Se un consigliere/una consigliera non partecipa a una seduta del Consiglio provinciale senza giustificazione, dall'importo mensile netto che gli/le spetta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato, vengono detratti i seguenti importi netti:

a) 150 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta da seduta antimeridiana, pomeridiana e notturna;

b) 100 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta da seduta antimeridiana e pomeridiana;

c) 50 euro in caso di assenza da una mezza giornata di seduta o da una seduta di durata inferiore.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per la valutazione della presenza o assenza di un consigliere/di una

consigliera, vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) la presenza o l'assenza all'inizio della seduta;

b) la presenza o l'assenza in occasione delle votazioni effettuate nel corso della seduta.

4. È considerato/a presente all'inizio della seduta non solo il consigliere/la consigliera che risponde all'appello nominale effettuato all'inizio della seduta, ma anche il consigliere/la consigliera che entri in aula prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno e segnali la propria presenza, ai fini della registrazione ufficiale, all'aula componente dell'ufficio di presidenza responsabile della registrazione delle presenze/assenze.

5. È considerato presente in occasione di una votazione il consigliere/la consigliera che

a) in occasione di una votazione effettuata con il procedimento elettronico viene considerato presente dal sistema di votazione, indipendentemente dal fatto che abbia poi espresso o meno, il proprio voto;

b) in occasione di una votazione a scrutinio segreto, nel caso si voti su una persona, sia presente in occasione del secondo appello nominale, indipendentemente dal fatto che abbia poi espresso o meno, il proprio voto mediante consegna della scheda.

6. È considerato altresì presente in occasione di una votazione il consigliere/la consigliera che prima ovvero nel corso della votazione dichiara di non partecipare alla votazione stessa.

7. L'importo indicato al comma 2, lettera c), per l'assenza da una seduta di mezza giornata o di durata inferiore viene detratto per intero anche qualora un consigliere/una consigliera, seppur presente all'appello nominale all'inizio della seduta ovvero entrato in aula prima della conclusione dei lavori preliminari di cui al comma 4, non risulti successivamente presente, senza produrre giustificato motivo ai sensi del comma 9, secondo i criteri indicati ai commi 5 e 6, in occasione di almeno il 50 per cento delle votazioni effettuate nel corso della seduta. Qualora invece un consigliere/una consigliera, risultato/a assente ingiustificato/a all'appello nominale di inizio seduta ed entrato/a in aula dopo la chiusura dei lavori preliminari, dovesse risultare presente in occasione di almeno il 50 per cento delle votazioni effettuate nella restante parte della seduta, il suddetto importo da portare in detrazione è ridotto alla metà.

8. La giustificazione dell'assenza da una seduta del Consiglio provinciale, o da parte di essa, deve essere presentata al/alla presidente del Consiglio, di norma, per iscritto, indicandone il motivo. La relativa dichiarazione deve pervenire, se riguarda l'intera seduta antimeridiana, pomeridiana e/o notturna, al più tardi prima dell'inizio della seduta e, nei casi di assenza temporanea nel corso di una seduta, prima dell'inizio dell'assenza. In casi urgenti è ammessa anche una comunicazione verbale, anche tramite terzi, alla quale deve tuttavia seguire entro sette giorni una giustificazione scritta motivata.

9. Sono considerate giustificazioni valide soltanto quelle riconducibili ad uno dei seguenti motivi:

a) esercizio di un incarico istituzionale conferito dal Consiglio o dalla Giunta provinciale o regionale;



- b) malattia, ricovero in ospedale, visita medica, effettuazione di analisi di laboratorio, terapie e simili;
- c) citazione giudiziaria;
- d) gravi motivi familiari, da valutarsi caso per caso dal/dalla presidente del Consiglio;
- e) causa di forza maggiore.

10. Fino a quando il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige provvede all'erogazione delle indennità a favore dei consiglieri/delle consigliere provinciali, le detrazioni previste dal presente articolo vengono operate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, dal Consiglio regionale dall'importo e entro i limiti previsti dalla citata disposizione, e precisamente sulla base di una relativa comunicazione scritta inviata mensilmente dal/dalla presidente del Consiglio provinciale. Gli importi detratti rimangono nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 7.

Partecipazione alle sedute delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali - conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata

1. Fa parte dei doveri di ogni consigliere/a partecipare, oltre che alle sedute del Consiglio provinciale, anche a quelle delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali dei quali è stato/a chiamato/a a fare parte.

2. In caso di impedimento ogni consigliere/a presenta al/alla presidente della commissione o dell'organo collegiale del/della quale fa parte una giustificazione scritta con indicazione dei motivi specifici di impedimento. In caso di assoluta urgenza o impossibilità oggettiva riconosciuta dal/dalla presidente della commissione o dell'organo collegiale è ammessa una comunicazione verbale, anche tramite terzi, alla quale deve seguire, entro una settimana, la giustificazione scritta.

3. La giustificazione di assenza è ritenuta valida se è controfirmata dal/dalla presidente del Consiglio provinciale ed è riconducibile a una delle seguenti cause:

- a) esercizio di un incarico istituzionale conferito dal Consiglio o dalla Giunta provinciale o regionale;
- b) malattia, ricovero in ospedale, visita medica, effettuazione di analisi di laboratorio, terapie e simili;
- c) citazione giudiziaria;
- d) gravi motivi familiari, da valutarsi caso per caso dal/dalla presidente del Consiglio;
- e) causa di forza maggiore.

4. Al/Alla componente di una commissione legislativa o di un altro organo collegiale del Consiglio, che sia risultato/a assente da una seduta, senza giustificato motivo, per tutta la durata o comunque per più di metà della stessa, vengono detratti, a seconda del caso, gli importi di cui alle lettere rispettivamente a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 provvedendo alla detrazione del relativo importo in ogni caso una volta sola anche se l'assenza non giustificata dovesse riguardare più di una seduta svolta nel corso della stessa mezza giornata.

5. Nel caso di svolgimento, in tutto o in parte, contemporaneo di sedute di più organi collegiali dei qua-

li un/una consigliere/a è chiamato/a a fare parte, non si dà luogo alla trattenuta di cui al comma 4, qualora il/la consigliere/a partecipi alla seduta di un organo collegiale pur risultando assente a quella degli altri organi.

6. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle sedute dell'ufficio di presidenza e del Collegio dei/delle capogruppo, se convocate per iscritto.

7. Le eventuali detrazioni di cui al comma 4 sono effettuate secondo la disciplina di cui al comma 10 dell'articolo 6, ad eccezione di quelle per l'assenza dalla seduta dell'ufficio di presidenza, che sono operate sul rimborso spese forfettario spettante ai componenti dell'ufficio di presidenza ai termini dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 8.

Rimborso spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali

1. Ai consiglieri/alle consigliere provinciali compete, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, su richiesta e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, il rimborso delle spese legali, giudiziarie e peritali da questi sostenute per la propria difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per atti o fatti connessi all'adempimento del loro mandato in qualità di consiglieri provinciali e all'esercizio delle relative funzioni, se sono stati/e assolti/e con sentenza passata in giudicato, prosciolti/e in istruttoria o comunque non sono risultati/e soccombenti.


2. Limitatamente alle richieste dei difensori o periti, il presidente del Consiglio provinciale può concedere degli anticipi sui costi di cui al comma 1, previo impegno scritto del/della consigliere/a interessato/a a rimborsare i relativi importi nel caso non venga assolto/a con sentenza passata in giudicato, prosciolto/a in istruttoria o risulti comunque soccombente.

3. Per ciascun grado di giudizio il rimborso delle spese legali è di norma limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il/la presidente del Consiglio può autorizzare, in via eccezionale, il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, qualora il processo risulti di particolare complessità o rilevanza o attenga a diversi profili disciplinari. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.

Art. 9.

Compenso per i/le rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale - Rimborso spese per i/le componenti della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (misura 137 del «Pacchetto»)

1. Ai/alle rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale viene corrisposto un compenso lordo annuo di 9.400,00 euro, liquidabili in via posticipata. Il compenso è onnicomprensivo e tiene conto della partecipazione alle sedute delle commissioni paritetiche, degli



incontri preparatori a Roma o altrove, del lavoro di preparazione e di aggiornamento necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico nonché della stesura dell'annuale relazione scritta al Consiglio provinciale, con eventuale successiva audizione, di cui all'articolo 108-*quater* del regolamento interno.

2. Il compenso viene corrisposto unicamente nel caso di partecipazione ad almeno tre sedute o incontri preparatori formalmente convocati in un anno. L'anno decorre dalla data di partecipazione alla prima seduta o incontro.

3. Ai rappresentanti del Consiglio provinciale in seno alla commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle sedute e agli incontri preparatori formalmente convocati nella misura e con le modalità previste per i consiglieri provinciali in missione di servizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai/alle rappresentanti del Consiglio provinciale nella Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano (misura 137 del «Pacchetto»).

5. Il compenso non spetta se i/le rappresentanti del Consiglio percepiscono un'indennità da parlamentare o consigliere provinciale o beneficiano del corrispondente vitalizio, comunque denominato.

Art. 10.

Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici

1. La Provincia assicura l'operatività di un sistema informativo in cui fare confluire tutti i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati sito istituzionale della Provincia, alla sezione «Trasparenza», e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché alla Commissione per la Trasparenza rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche.

3. Il presidente della Provincia, sentito il presidente del Consiglio provinciale, stabilisce con proprio decreto le modalità e i tempi del conferimento e della pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di gestione del sistema informativo, tenendo conto anche di quanto stabilito dalle autorità indicate al comma 2.

Art. 11.

Norma transitoria

1. I rimborsi aggiuntivi previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*), per i consiglieri/le consigliere provinciali che ricoprono la carica di presidente di commissione legislativa, presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti, presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente entrano in vigore a partire dall'inizio della XVI legislatura.

Art. 12.

Abrogazione norme

1. È abrogata la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, e successive modifiche.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge esaurisce i suoi effetti il «Regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza», approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 31 gennaio 1967, n. 2/163, e successive modifiche.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta ulteriori spese a carico del bilancio provinciale. I risparmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), coprono le maggiori spese a carico del bilancio del Consiglio provinciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g*), *h*), e *i*), tramite le assegnazioni di mezzi finanziari dal bilancio provinciale al Consiglio provinciale (capitolo di entrata del Consiglio provinciale 2.101.0030).

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2017.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 maggio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 giugno 2017, n. 20.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 13 giugno 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2017, n. 577



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2000, n. 39, è inserito il seguente comma 2/bis:

«2/bis. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità devono essere indicati il prezzo minore e quello maggiore. Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all'acquirente.»

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«3. Le merci offerte al pubblico devono essere individuate in modo non equivoco ed il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita. In occasione delle vendite di liquidazione, di fine stagione o equiparate e promozionali è ammesso l'uso dei doppi prezzi, con l'indicazione dello sconto espresso in percentuale.»

Art. 3.

1. Nel comma 2 dell'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è soppressa la seguente frase: «Essi non sono soggetti al collaudo della commissione di cui all'articolo 23.»

Art. 4.

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 23 – Collaudo degli impianti

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti stradali e autostradali di nuova costituzione non possono essere posti in esercizio prima che ne sia stata verificata la conformità ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'accertamento di conformità dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge è svolto da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto, mediante collaudo di prevenzione incendi che attesti la conformità dell'impianto al progetto autorizzato.

3. Il titolare dell'autorizzazione dell'impianto trasmette il verbale di collaudo di prevenzione incendi all'amministrazione competente che, entro 5 giorni dalla ricezione, provvede a trasmetterlo alle seguenti strutture organizza-

tive, competenti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza di quanto attestato nel collaudo antincendio:

- a) Ufficio delle Dogane di Bolzano;
- b) Ufficio Servizio strade competente (statale, provinciale o comunale);
- c) Ufficio Prevenzione incendi dell'Agenzia per la Protezione civile;
- d) Ripartizione provinciale Economia.

4. I controlli di cui al comma 3 devono essere effettuati entro i successivi 60 giorni. Gli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 trasmettono l'esito del rispettivo controllo alla Ripartizione provinciale Economia, che provvede all'adozione del relativo provvedimento.

5. Nel caso di impianti di distribuzione di carburante stradali e autostradali oggetto di rinnovo, la verifica periodica - da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente - volta ad accertare la conformità dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge è svolta da un ingegnere o altro tecnico di cui al comma 2 del presente articolo, incaricato dal titolare dell'autorizzazione, mediante perizia giurata che attesti la conformità dell'impianto al progetto autorizzato e alle successive modifiche di impianto.

6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'amministrazione competente la perizia giurata di cui al comma 5 almeno 9 mesi prima della scadenza del termine di 15 anni di cui allo stesso comma.

7. Nel caso di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, la verifica periodica - da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente - volta ad accertare la conformità dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, è svolta da un ingegnere o altro tecnico di cui al comma 2 del presente articolo, incaricato dal titolare dell'autorizzazione.


8. Ai titolari degli impianti di distribuzione di carburante stradali e autostradali oggetto di rinnovo che abbiano già presentato domanda e per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, non si sia potuto procedere ad effettuare la verifica periodica ai sensi del previgente articolo 23, è consentita la prosecuzione dell'attività per ulteriori 12 mesi a partire dall'entrata in vigore delle modifiche stesse. Entro tale termine i titolari degli impianti dovranno provvedere all'accertamento di conformità di cui al comma 5 del presente articolo e trasmettere la perizia giurata all'amministrazione competente, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22.»

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 11;
- b) il comma 3 dell'articolo 37;
- c) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 37;
- d) il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 37.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 giugno 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00269

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0119/Pres.

Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disciplina organica dei lavori pubblici», che stabilisce come gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto

del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Ritenuto di dare esecuzione all'articolo sopracitato provvedendo con apposito regolamento alla definizione degli oneri di progettazione, generali e di collaudo di cui sopra con riferimento alle categorie delle opere così come individuate dalla normativa nazionale ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 e dal relativo allegato A), operando una specifica riduzione per le attività manutentive;

Visto il «Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)»;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 816 del 3 maggio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)», nel testo allegato quale parte integrale e sostanziale al presente provvedimento;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ha la finalità di individuare le aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) dai Consorzi di bonifica.



Art. 2.

Individuazione delle aliquote

1. Le aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relative alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 14/2002 sono desunte dalla tabella di cui all'allegato A al presente regolamento, in relazione alla categoria di appartenenza dell'opera e sono calcolate sull'ammontare dei lavori, sull'ammontare delle indennità per le acquisizioni delle aree e degli immobili, per le servitù e per le occupazioni, il tutto come risultante dagli elaborati tecnici (progetto, varianti, contabilità finale).

2. È ammessa la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate alle aliquote qualora la progettazione abbia evidenziato tale necessità in relazione alla complessità delle opere da realizzare ed in funzione degli importi dei progetti.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono disposte con il decreto di delegazione amministrativa o di trasferimento fondi, ovvero con eventuali successive modificazioni di tali atti.

Art. 3.

Definizione delle aliquote

1. Le aliquote di cui all'art. 2 devono intendersi massime, forfetarie ed onnicomprensive.

Art. 4.

Individuazione della categoria delle opere

1. Ai fini dell'individuazione della categoria dell'opera si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale 000 in materia di lavori pubblici, intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto.

Art. 5.

Calcolo degli oneri

1. Il calcolo degli oneri di progettazione, generali e di collaudo si effettua in misura scalare applicando all'ammontare dei lavori e delle indennità per le acquisizioni delle aree e degli immobili, per le servitù e per le occupazioni, il tutto come risultante dagli elaborati tecnici (progetto, varianti, contabilità finale), le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando gli importi così ottenuti ed aggiungendo all'eccedenza quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota.

2. Le spese per acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, evidenziate nelle apposite voci di quadro economico, non sono assoggettate all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A.

3. Non sono assoggettate all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A, le spese, evidenziate nelle apposite voci di quadro economico, per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi ed aventi carattere di straordinarietà ed opportunamente motivati, nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto.

4. Non sono assoggettate all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A le spese, evidenziate nelle apposite voci di quadro economico, per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi per opere di bonifica da amianto nonché per le verifiche antisismiche finalizzate alle opere di adeguamento antisismico dei manufatti esistenti.

Art. 6.

Definizione degli oneri

1. Ai fini del presente regolamento per oneri di progettazione, generali e di collaudo si intendono:

a) rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi;

b) spese tecniche relative alla progettazione alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coor-

dinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

c) spese per attività di consulenza o di supporto;

d) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

f) spese per la pubblicità relativa alla gara;

g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'intervento

h) spese per la validazione dei progetti;

i) spese per le verifiche preventive di interesse archeologico;

j) spese per le indagini preventive finalizzate ad individuare la presenza di eventuali residui bellici.

Art. 7.

Aliquote per interventi di manutenzione ordinaria

1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria si applicano le aliquote percentuali massime di cui alla tabella A ridotte del 10%.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 14 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016 - 2018) il presente regolamento si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 33/2015.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni adottate da competenti autorità nazionali o comunitarie.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00303


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0122/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), come modificato dall'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere



contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 5/2012 recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile», emanato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 055/Pres., ed in particolare l'art. 11, comma 4, lettera a), in tema di modalità e termini di presentazione della domanda di contributo e l'art. 16, commi 6 e 7, in tema di modalità di rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria;

Ravvisata l'opportunità di semplificare il procedimento contributivo inerente al canale contributivo di cui trattasi, mediante modifica al proprio decreto n. 055/Pres./2015, fissando nel testo regolamentare le percentuali di intensità contributiva ed i valori dei correlati livelli (alto, medio e basso) conseguibili a seguito di valutazione istruttoria, e definendo i pertinenti punteggi direttamente nell'allegato B al decreto medesimo;

Ravvisata l'opportunità di semplificare l'accesso ai contributi di cui trattasi, mediante modifica al proprio decreto n. 055/Pres./2015, prevedendo la possibilità, per l'impresa beneficiaria, di rendicontare anche spese sostenute mediante modalità non esclusivamente riconducibili al bonifico bancario o postale, alla ricevuta bancaria o al bollettino postale;

Ritenuto inoltre di innalzare a 2.999,99 euro il limite della modalità di pagamento in contanti, in linea con il vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Ravvisata l'opportunità di allineare le disposizioni del proprio decreto n. 055/Pres./2015 in materia di attestazione di avvenuta ricezione della PEC contenente la domanda di contributo alle altre linee contributive finanziate mediante delega al sistema camerale;

Considerato che la menzionata legge regionale 5/2012, all'art. 33, prevede che i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 339, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»;

Visto il parere favorevole a maggioranza prot. 4659 di data 14 aprile 2017, emesso dalla VI Commissione con-

siliare permanente competente in materia nel corso della seduta di data 13 aprile 2017;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n. 710, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 932, con la quale è stato approvato l'allegato A al Regolamento di cui al paragrafo precedente, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 710/2017;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55

(Omissis).



Art. 1.

Modifiche dell'art. 10 del DPRReg. 55/2015

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Le intensità di contributo concedibile, associate ai livelli di valutazione conseguiti all'esito dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato B, ai sensi dell'art. 12, comma 5, sono le seguenti:

a) livello di valutazione alto: 50 per cento della spesa ammissibile;

b) livello di valutazione medio: 45 per cento della spesa ammissibile;

c) livello di valutazione basso: 40 per cento della spesa ammissibile.»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 11 del DPRReg. 55/2015

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 55/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e lo pubblica sul proprio sito internet».

b) il comma 3 è abrogato;

c) alla lettera a) del comma 4 le parole: «attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «espressa in hh:mm:ss attestate dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa»;

d) il comma 7 è abrogato;

e) alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole: «a valere sul medesimo bando»;

f) alla lettera a) del comma 11 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 1» e le parole: «o oltre al numero massimo previsto dalla Giunta regionale» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica dell'art. 12 del DPRReg. 55/2015

1. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 55/2015 è sostituito dal seguente:

«5. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria secondo i criteri e con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato B. È prevista l'attribuzione del punteggio massimo di 100 punti. All'esito dell'attribuzione dei punteggi, i progetti si collocano in uno dei seguenti livelli di valutazione:

a) livello di valutazione alto: punteggio pari o superiore a 80;

b) livello di valutazione medio: punteggio pari o superiore a 40 ed inferiore a 80;

c) livello di valutazione basso: punteggio inferiore a 35.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 15 del DPRReg. 55/2015

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 55/2015 le parole:

«al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 4, lettera a)».

Art. 5.

Modifiche dell'art. 16 del DPRReg. 55/2015

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 55/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) le lettere a), b) e c) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

«a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»;

c) al comma 8 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

d) il comma 9 è abrogato;

e) il comma 10 è abrogato.

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato B al DPRReg. 55/2015

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 55/2015 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00304


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. **0123/Pres.**

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 108.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27-bis (Attività dell'Università Popolare di Trieste), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione concorra con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex



Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università Popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico;

Visto il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del sostegno suddetto, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia;

Visto il proprio decreto n. 0108/Pres. del 23 maggio 2016 recante «Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università Popolare di Trieste, in attuazione dell'art. 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto l'art. 27-ter (Riconoscimento della quota sociale) della legge sopracitata, che prevede che «l'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27-bis della presente legge e gli organismi ed istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi»;

Considerato che, per la complessa natura dell'attività svolta dall'Università popolare di Trieste, la stessa inverte necessari rapporti di collaborazione anche con altri organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

Ritenuto quindi opportuno ricomprendere e specificare, ai sensi dell'art. 11, lettera a) del proprio decreto n. 0108/Pres./2016, l'ammissibilità delle spese relative al pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione ad altri organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

Visto il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'art. 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 108» predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia;

Visto l'art. 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 950 del 24 maggio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'art. 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 108», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'università popolare di Trieste, in attuazione dell'art. 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 108.


(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 108/2016

1. La lettera a) dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 108/2016 è sostituita dalla seguente:

a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali: costi di ospitalità, rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del beneficiario impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; spese relative al pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione ad organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. **0124/Pres.**

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e modificato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2017, n. 25.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2 giugno 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27 (Valorizzazione della memoria storica), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione sostenga l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, e che tale sostegno sia effettuato tramite il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale, a favore di soggetti almeno di rilevanza regionale;

Visto in particolare il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del finanziamento;

Visto il proprio decreto 23 maggio 2016, n. 0110/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 2017, n. 025/Pres., recante «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, com-

ma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto l'art. 27-ter (Riconoscimento della quota sociale) della legge sopracitata, che prevede che «l'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27-bis della presente legge e gli organismi ed istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi»;

Considerato che, per la peculiarità dell'attività svolta dalle sopra citate associazioni, le stesse intrattengono fattive partecipazioni e rapporti di collaborazione anche con altri organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

Ritenuto, per quanto sopra e al fine di favorire i rapporti tra le succitate associazioni, opportuno ricomprendere e specificare, ai sensi dell'art. 14, lettera a) del proprio decreto n. 0110/Pres./2016 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammissibilità delle spese relative al pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione ad altri organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

Visto il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e modificato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2017, n. 25» predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia;

Visto l'art. 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 951 del 24 maggio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività



di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e modificato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2017, n. 25», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 110 e modificato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2017, n. 25.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 110/2016 e successive modifiche

1. La lettera a) del primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 110/2016 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

a) spese direttamente collegabili alle attività delle associazioni, quali la retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o prestazione d'opera, che sia stato impiegato in mansioni relative all'attività dell'associazione diverse da quelle di amministrazione e di segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; spese relative al pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione ad organismi o istituti aventi come scopo statutario lo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2017, n. 0125/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 24, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di Istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) ed in particolare l'art. 4, comma 19 che, al fine di sostenere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con proprio decreto di data 18 febbraio 2016, n. 034/Pres. (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri;

Visto il successivo comma 23 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono definiti le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 19, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari;


Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 (articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 19 a 24, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2017, n. 956;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 19 a 24, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 19 a 24, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di sostenere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), il presente regolamento disciplina le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 19 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari, per la messa in opera di compostatori elettromeccanici.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento gli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e gli istituti universitari, aventi sede sul territorio regionale, dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri e di aree verdi di pertinenza.

Art. 3.

Requisiti dei compostatori

1. Sono oggetto di contributo i compostatori elettromeccanici, automatici o semiautomatici, per l'autocompostaggio, come definito dall'art. 183 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del materiale organico proveniente dalla mensa e da eventuali punti di ristoro dell'istituto nonché dalla manutenzione delle aree verdi, quali giardini e orti di pertinenza dell'istituto medesimo.

2. I compostatori di cui al comma 1 rispettano le vigenti normative in materia di sicurezza e presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) presenza di un dispositivo o sistema di accesso alla camera di compostaggio per il controllo della temperatura del materiale in fase di maturazione;

b) presenza di un sistema di ventilazione e di abbattimento odori;

c) presenza di un sistema di rivoltamento del compost, automatico o manuale.

Art. 4.

Presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti, a pena di inammissibilità, entro il primo giugno di ogni anno utilizzando il modello allegato A e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto o altro soggetto autorizzato, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva della scheda tecnica del compostatore;

b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere;

c) dichiarazione in merito all'insussistenza di ulteriori finanziamenti pubblici o privati per la medesima finalità;

d) dichiarazione in merito alla detraibilità o indetraibilità dell'IVA

e) scheda di autovalutazione di cui all'allegato B.

3. Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

4. La relazione di cui al comma 2 lettera a) presenta i seguenti contenuti minimi:

a) numero medio mensile degli utenti che frequentano la mensa per ciascuno dei dodici mesi dell'anno;

b) periodi di chiusura della mensa;

c) indicazione circa eventuali ulteriori punti di ristoro presenti nell'istituto;

d) ubicazione del compostatore elettromeccanico;

e) descrizione delle opere edili necessarie alla messa in opera e all'installazione del compostatore elettromeccanico, quali coperture, capanni, aree di deposito per la maturazione dei cumuli, recinti o barriere, e necessarie all'allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognatura;

f) cronoprogramma delle attività necessarie alla messa in opera del compostatore;

g) indicazione delle aree ove verrà utilizzato il compost prodotto.

Art. 5.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, a pena di decadenza.

Art. 6.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:


a) realizzazione di opere edili necessarie per l'ubicazione e la messa in opera del compostatore elettromeccanico o per l'accesso controllato allo stesso;

b) acquisto di compostatore avente i requisiti di cui all'art. 3;

c) allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognatura;

d) acquisto del materiale strutturante necessario per la messa in opera del compostatore elettromeccanico.

2. Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per il personale addetto alle attività di autocompostaggio e alla conduzione del compostatore elettromeccanico.



3. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

Art. 7.
Importo del contributo

1. Il contributo è assegnato per un importo pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, a fronte del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e comunque per un importo massimo di euro 30.000,00.

Art. 8.
Graduatoria e assegnazione del contributo

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica la procedura a graduatoria di cui all'art. 36 commi 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei seguenti criteri e rispettivi punteggi come specificati all'allegato C:

- a) numero pasti giornalieri, da uno a quattro punti;
- b) numero pasti annuali sulla base dei dati relativi all'anno precedente, da uno a quattro punti;
- c) accessori aggiuntivi del compostatore elettromeccanico, un punto per ciascun accessorio;
- d) attività didattiche sul compostaggio, tre punti;
- e) disponibilità di materiale strutturante proveniente dalle pertinenze dell'istituto, quali sfalci e potature, cinque punti;

3. Le risorse sono assegnate ai richiedenti il contributo, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e sulla base dell'ammissibilità della spesa.

4. Nel caso di parità di punteggio è data precedenza all'istituto con il maggior numero di pasti annuali serviti e, in subordine, con il minor costo unitario di progetto, calcolato come rapporto fra il contributo richiesto e il numero di pasti annuali serviti.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.

6. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 9.
Concessione ed erogazione del contributo

1. Fermo restando l'importo ammesso a finanziamento ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio del beneficiario, della spesa eccedente tale contributo.

4. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo per l'importo determinato ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 10.
Marchio regionale

1. Agli istituti beneficiari del contributo è assegnato il marchio regionale «ICompost» di cui all'allegato D.

Art. 11.
Cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici o privati aventi finalità analoghe.

Art. 12.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza dal contributo, a:

a) compostare unicamente il materiale organico proveniente dalla mensa e da eventuali punti di ristoro dell'istituto e dalla manutenzione delle aree verdi, quali giardini e orti di pertinenza dell'istituto medesimo;

b) utilizzare il compost prodotto esclusivamente sulle aree verdi di pertinenza e comunque per le necessità dell'istituto e non cederlo a terzi;

c) mantenere la destinazione del bene oggetto di contributo per i cinque anni successivi alla data di concessione del contributo;

d) inviare, per i cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, una relazione annuale sulle attività di autocompostaggio;

e) esporre il marchio regionale «Icompost» sul sito istituzionale e sugli eventuali materiali informativi relativi all'iniziativa oggetto di contributo.

2. La relazione di cui al punto d) presenta i seguenti contenuti minimi:

a) quantitativi annuali, espressi in peso o in volume, dei residui organici della mensa e di eventuali punti di ristoro, del materiale strutturante distinguendo tra quello proveniente e non dalle pertinenze dell'istituto;

b) quantitativi annuali, espressi in peso o in volume, del compost prodotto e degli scarti gestiti come rifiuti;

c) segnalazione di eventuali guasti o fermo impianto;

d) eventuali analisi svolte sul compost e loro esito.

Art. 13.

Rendicontazione del contributo

1. Il beneficiario invia, entro il termine di dodici mesi dalla data di concessione del contributo, la documentazione di rendicontazione della spesa, redatta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000.

2. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art. 14.

Controlli

1. Il Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco durante il periodo di svolgimento delle attività di autocompostaggio, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 15.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 16.

Invio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 17.


Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*(Omissis).*Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00307

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8.

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte I n. 152 del 31 maggio 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della wellness valley, di cui all'art. 10, comma 4, lettera e) della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)).

2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso l'attuazione delle strategie sull'attività fisica per la Regione europea elab-

orate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con quelli delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

3. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione:

a) promuove l'attività degli enti locali e delle organizzazioni che operano in ambito sportivo senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;

b) favorisce lo sviluppo, la piena accessibilità e la fruibilità da parte di atleti, praticanti e pubblico con disabilità e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

c) promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l'equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l'abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;

d) promuove le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'organizzazione e gestione della pratica sportiva;

e) favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;

f) promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche anche avvalendosi delle proprie società in house;

g) promuove, in raccordo con gli enti locali, anche attraverso borse di studio, la valorizzazione di atleti emergenti e delle eccellenze sportive della regione Emilia-Romagna;

h) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche incentivando il rapporto con le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio.

5. Ai fini della presente legge per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline.

6. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.



Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport:

a) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, anche contrastandone l'abbandono precoce, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche;

b) promozione, in collaborazione con gli enti locali, della cultura dello sport, anche come elemento d'inclusione sociale, e dell'accessibilità, anche gratuita, delle strutture sportive e dei loro servizi, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità;

c) promozione e tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva, anche attraverso la prevenzione e il contrasto all'abuso di sostanze dirette a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva;

d) diffusione della cultura della legalità nello sport e del suo valore educativo, adottando misure necessarie per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sfruttamento e ogni connessione con fenomeni che inducano al gioco d'azzardo patologico;

e) sostegno d'interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica attraverso l'integrazione fra istituzioni locali, Sistema sanitario regionale, associazioni di volontariato e di promozione sociale per il perseguimento di stili di vita salutari;

f) programmazione regionale del fabbisogno degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte delle persone, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;

g) promozione, in collaborazione con i comuni, dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

h) incentivazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, dell'accesso al credito per gli impianti e gli spazi sportivi da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso la costituzione di consorzi fidi o di fondi di garanzia oppure tramite l'accesso ad appositi fondi già in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge;

i) sostegno alla formazione e qualificazione degli operatori;

j) promozione, in accordo con le istituzioni competenti, d'iniziativa e convenzioni finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature in orario extrascolastico;

k) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e

reti informative nel settore dello sport anche con il coinvolgimento dell'Università.

2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, approva il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, di seguito denominato Piano triennale dello sport, di cui all'art. 3, comma 1.

3. L'Assemblea legislativa regionale approva altresì una Carta etica su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza sullo sport di cui all'art. 9, attuando, tra l'altro, i principi di cui al comma 1, lettera d).

4. Le funzioni regionali di cui al comma 1 sono realizzate anche attraverso campagne d'informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico e sociale delle persone nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.

5. La Regione, per la realizzazione delle campagne d'informazione di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di comuni e loro unioni, aziende sanitarie, CONI, CIP ed enti e associazioni ad essi affiliati, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

Programmazione regionale

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale dello sport con cui, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva.

2. Il Piano triennale dello sport detta, in particolare, indirizzi per:

a) la realizzazione di sinergie fra le politiche per la promozione delle attività motorie e sportive, in particolare con quelle di promozione e tutela della salute, benessere, integrazione sociale, anche a favore delle persone con disabilità, sviluppo economico e attrattività turistica, armonioso sviluppo urbano, culturale e ambientale del territorio;

b) la programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria e sportiva, nonché per l'incentivazione dell'accesso al credito.


3. La Giunta regionale realizza le linee del Piano triennale dello sport approvando gli interventi attuativi.

4. In particolare la Giunta individua le misure di sostegno per:

a) iniziative di promozione dell'avviamento alla pratica sportiva e alle attività formative degli operatori;

b) interventi volti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;

c) interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dell'impiantistica sportiva e degli spazi per attività motorie, sportive e di sviluppo della wellness valley, di cui all'art. 1, comma 1;



d) interventi diretti alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità;

e) progetti di attività motorie e sportive e manifestazioni sportive rilevanti per il territorio.

5. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi, ricerche e attività di divulgazione.

Art. 4.

Funzioni dei comuni e degli altri enti locali

1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), partecipano alla definizione del Piano triennale dello sport tramite il Consiglio delle autonomie locali.

2. Gli enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione.

3. I comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dell'art. 11, commi 1, 4, 6, 7 e 8 e cominano le sanzioni di cui all'art. 12 secondo le direttive regionali emanate ai sensi dell'art. 11, comma 9.

Art. 5.

Contributi regionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione concede contributi, nell'ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:

- a) i soggetti ammissibili al contributo;
- b) gli interventi e le iniziative finanziabili;
- c) i criteri per l'attribuzione dei contributi;

d) la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli.

2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:

- a) gli enti locali ed altri soggetti pubblici;
- b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente ministero;

c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;

d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le federazioni

sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

3. Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.

4. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.

5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Art. 6.

Monitoraggio e ricerca

1. La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'art. 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con:

- a) gli enti locali;
- b) il CONI ed il CIP;
- c) gli enti di promozione sportiva;
- d) altri enti pubblici e privati.

2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi e ricerche, i cui risultati possono essere inseriti nel Programma statistico nazionale e sono inseriti nel Programma statistico regionale, ed attività di divulgazione, anche con riferimento al monitoraggio sull'efficacia degli interventi di promozione dell'attività motoria e sportiva e sull'adeguatezza dei relativi interventi pubblici.

3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi dell'art. 5, e gli enti locali sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio.

4. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dati personali.



Art. 7.

Formazione

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI e il CIP, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:

a) sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psico-fisico e sociale della persona nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;

b) incrementare la cultura, la qualificazione e la professionalità degli operatori, con una particolare attenzione alla formazione per l'approccio alla disabilità.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera b) la Regione promuove, in accordo con i soggetti competenti, anche la formazione degli operatori all'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE).

Art. 8.

Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica

1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche, la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute.

2. La Regione favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche all'interno del sistema educativo d'istruzione e formazione, a condizione che rispettino i requisiti di cui all'art. 11, anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo l'educazione e l'avvicinamento degli individui in età scolare a un'attività motoria, nell'ambito della più ampia offerta sportiva, anche attraverso forme di collaborazione tra scuola, società sportive dilettantistiche ed associazionismo sportivo.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) le tipologie d'iniziative ammesse al contributo sono:

a) partecipazione a progetti di avviamento all'attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche in collaborazione con il CONI;

b) progetti di avviamento all'attività sportiva e alla psicomotricità;

c) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.

Art. 9.

Conferenza sullo sport

1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca.

2. Sono membri della Conferenza:

a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede;

b) quattro rappresentanti degli enti locali, di cui uno delle unioni di comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) un rappresentante designato dal CONI regionale;

d) un rappresentante designato dal CIP regionale;

e) due rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva;

f) un rappresentante delle università attive sul territorio regionale designato dalla Conferenza Regione - università, istituita ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);

g) un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale.

3. La Conferenza dura in carica per tutta la durata della legislatura regionale e la partecipazione ai lavori non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione ad alcun titolo.

4. Possono essere invitati, altresì, altri soggetti a fronte di ulteriori esigenze di approfondimento.

Art. 10.

Dichiarazione di pubblica utilità


1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi d'interesse generale.

2. L'approvazione del progetto, definitivo o esecutivo, per la costruzione da parte di enti pubblici degli impianti sportivi di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità a condizione che l'opera sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente o che la procedura di approvazione determini la relativa conformazione dei piani urbanistici. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Art. 11.

Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con



il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

2. L'istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.

5. Dei nominativi dell'istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina deve essere data adeguata pubblicità.

6. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza, non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

7. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

8. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

9. Al fine dell'applicazione dei commi 1, 4, 6 e 7 la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.

Art. 12.

Sanzioni

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.

2. L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all'art. 11, comma 9.

Art. 13.

Affidamento degli impianti

1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

2. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:

a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;

b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;

d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.

3. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative.

Art. 14.


Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.

2. La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) attuazione delle misure di sostegno previste dall'art. 3;

b) descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l'ammontare dei contributi concessi;



c) sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;

e) sintesi degli interventi attivati per il contrasto agli stereotipi e alla violenza nello sport e al potenziamento delle pari opportunità in ambito sportivo.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.

4. Le competenti strutture di assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 15.

Lotta al doping

1. La Regione riconosce il doping quale pratica negativa nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove la salute individuale e collettiva nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia mondiale anti doping (WADA-AMA) e ne contrasta la diffusione anche attraverso il Centro regionale antidoping e la Consulta regionale per la lotta al doping.

2. Le organizzazioni e i soggetti che siano stati riconosciuti responsabili in via definitiva in giudizio di aver indotto o favorito l'assunzione di sostanze dopanti individuate dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi dalla Regione per l'evento o l'attività nell'ambito del quale si è verificato l'episodio sanzionato in giudizio, né possono accedervi per i cinque anni successivi alla condanna.

Art. 16.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), nell'ambito della Missione 6 «Politiche giovanile, sport e tempo libero» - Programma 1 «Sport e Tempo Libero» del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 17.

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 13 del 2000 e la legge regionale 6 luglio 2007, n. 11 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali) sono abrogate.

Art. 18.

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce:

a) modalità, per l'anno 2017, per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva, nelle more dell'adozione del Piano triennale dello sport;

b) specifiche direttive di cui all'art. 11, commi 1, 6 e 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 maggio 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00232



LEGGE REGIONALE 1° giugno 2017, n. 9.

Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova». Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 153 del 1° giugno 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per l'adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari. In particolare, al fine di assicurare e potenziare i servizi sanitari nell'interesse delle persone e della collettività, in condizioni di valorizzazione qualitativa, omogeneità, appropriatezza ed efficienza, la presente legge realizza forme di integrazione funzionali e strutturali e di razionalizzazione organizzativa idonee a garantire lo snellimento amministrativo ed il contenimento della spesa pubblica.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

a) la fusione delle strutture aziendali dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", per effetto della quale risulta costituita un'unica Azienda sanitaria, di seguito denominata Azienda USL di Reggio Emilia;

b) il trasferimento della titolarità dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" in capo all'Azienda USL di Reggio Emilia.

3. La presente legge detta altresì misure organizzative dirette a perseguire, nel rispetto delle competenze dello Stato, politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, nonché l'istituzione dei registri di rilevante interesse regionale di cui all'art. 6.

Capo II

MISURE DI ADEGUAMENTO DEL GOVERNO

E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI

Art. 2.

Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova".

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, l'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e l'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" sono fuse. Dalla data di fusione, l'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" cessa e l'Azienda USL di Reggio Emilia subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni dell'Azienda ospedaliera cessata.

2. Il patrimonio dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", costituito dai beni mobili e immobili ad essa appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda USL di Reggio Emilia. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).


3. I direttori generali dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", in carica all'entrata in vigore della presente legge, assicurano tutti gli adempimenti, anche di carattere ricognitivo, organizzativi, gestionali, fiscali, economico-finanziari e patrimoniali necessari alla fusione delle due Aziende e alla cessazione dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova". In particolare, effettuano la ricognizione:

a) del patrimonio immobiliare e mobiliare al 30 giugno 2017;

b) della dotazione organica complessiva al 30 giugno 2017 e dei fondi contrattuali così come determinati dalla vigente contrattazione decentrata.

4. Il personale in servizio nella preesistente Azienda ospedaliera, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda USL di Reggio Emilia conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). A tal fine, la Giunta regionale può fornire indirizzi con specifico atto.

5. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), il processo di fusione e integrazione di cui alla presente legge è svolto garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione



delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali, delle quali si riconosce il ruolo.

Art. 3.

Norme di prima applicazione sull'organizzazione e funzionamento dell'Azienda USL di Reggio Emilia.

1. Gli organi dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia, in essere al 30 giugno 2017, permangono in carica sino alla loro naturale scadenza. Il Collegio di direzione deve essere ricostituito conformemente al nuovo assetto istituzionale e organizzativo al fine di garantirne la piena e tempestiva funzionalità.

2. Entro il 30 giugno 2018, il direttore generale dell'Azienda USL di Reggio Emilia adegua l'atto aziendale della medesima al nuovo assetto istituzionale e organizzativo fissato dalla presente legge. L'atto aziendale adeguato è sottoposto alla Giunta regionale ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004.

3. L'Azienda USL di Reggio Emilia persegue la riorganizzazione e la fusione delle attività di amministrazione e di supporto logistico e tecnico-professionale, con lo scopo di garantire efficienza organizzativa e trasparenza, e di omogeneizzare e snellire le procedure del nuovo assetto aziendale.

4. Al fine di promuovere e valorizzare le forme di cooperazione e di innalzare il livello qualitativo dei servizi sanitari erogati, con particolare riguardo a quelli di più alta complessità, la riorganizzazione deve prevedere la costituzione di un presidio ospedaliero unico, articolato in più stabilimenti, che incorpori il presidio ospedaliero in essere dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia all'Arcispedale Santa Maria Nuova.

5. Il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Capo, i processi di programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio di Reggio Emilia, nonché lo svolgimento degli adempimenti necessari alla costituzione dell'unica Azienda sanitaria, avvengono attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Trasferimento dell'IRCCS "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia all'Azienda USL di Reggio Emilia. Organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, la titolarità dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia", di seguito denominato Istituto, costituito all'interno dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), è trasferita all'Azienda USL di Reggio Emilia. L'Istituto svolge l'attività di assistenza e ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e

concorre alla realizzazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito dalla legislazione vigente agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto continuano ad essere disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. L'atto aziendale dell'Azienda USL di Reggio Emilia, adeguato ai sensi dell'art. 3, comma 2, disciplina l'assetto degli organi e le rispettive competenze, configura la forma organizzativa e le afferenti strutture, prevede la collaborazione con l'Università e con la rete europea, nazionale e regionale degli Istituti di ricerca in oncologia.

4. Il Consiglio di indirizzo e verifica e il direttore scientifico, in essere al 30 giugno 2017, permangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

5. Al fine di garantire l'integrazione tra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca, il direttore scientifico per l'esercizio delle sue funzioni opera in diretta collaborazione con il direttore generale.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 4 del 2008, all'Istituto è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile, con assegnazione di beni, personale e risorse, secondo quanto specificamente indicato nello statuto e nell'atto organizzativo dell'Istituto.

Capo III

ALTRE MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA

Art. 5.


Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

1. In coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e, nello specifico, con quanto disposto dall'art. 15, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale perseguono gli obiettivi di prevenzione e contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza, in particolare mediante:

a) l'adozione delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), al fine di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

b) la programmazione, nell'ambito dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, di obbligatorie misure di rotazione degli incarichi, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali, secondo criteri definiti in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione; solo nei casi, adeguatamente motivati, in cui la rotazione non sia possibile, devono essere programmate misure alternative di prevenzione della corruzione con effetti analoghi;

c) l'adozione delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso



civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e delle misure specifiche contenute all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

d) l'emanazione, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del codice di comportamento dei dipendenti, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice di comportamento prevede il dovere da parte del personale di assicurare la pubblicizzazione, tramite apposita dichiarazione da rendersi annualmente in forma completa all'ente di appartenenza, di tutti i rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale; detta dichiarazione specifica tutti gli eventuali emolumenti percepiti e i benefici goduti, sia direttamente che indirettamente. Il codice di comportamento deve contenere la previsione per cui l'eventuale violazione del dovere di rendere la predetta dichiarazione, nonché di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, previsto dalla vigente normativa di legge per il personale titolare di incarico dirigenziale, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nei due periodi precedenti integrano il contenuto dei codici di comportamento definiti dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario regionale. Le predette amministrazioni sono tenute ad esercitare il potere disciplinare in caso di mancato assolvimento, nel rispetto delle procedure definite dalle amministrazioni stesse, dei doveri prima richiamati.

Art. 6.

Registri di rilevante interesse regionale

1. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), sono istituiti i seguenti registri di rilevante interesse regionale:

- a) Registro tumori;
- b) Registro diabete;
- c) Registro impiantologia protesica ortopedica (RIPO);

d) Registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo (Dialisi);

e) Registro regionale per le malattie rare;

f) Registro indagine malformazioni congenite in Emilia-Romagna (IMER);

g) Registro delle broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);

h) Registro interventi in ambito cardiologico e cardiocirurgico;

i) Registro angioplastiche coronariche;

j) Registro aritmologia interventistica;

k) Registro delle malattie reumatologiche e dei trattamenti;

l) Registro nati pretermine;

m) Registro endometriosi;

n) Registro della narcolessia e delle ipersonnie rare;

o) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

p) Registro gravi cerebrolesioni acquisite (GRACER);

q) Registro dei traumi gravi.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.


3. Con successivo regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, 22 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascun registro, il titolare del trattamento del singolo registro, i soggetti che possono avervi accesso, i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Resta fermo l'adeguamento alle disposizioni previste dal regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) come disposto dall'art. 12, comma 13, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono, in ogni caso, informarsi ai principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 7.

Nullaosta alle sperimentazioni cliniche

1. Le sperimentazioni cliniche e gli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, richiedono espresso e motivato nullaosta del direttore generale della struttura sanitaria in cui è condotta l'attività, affinché sia garantita anche l'assenza di pregiudizi per l'attività



assistenziale. L'avvio della sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto nullaosta, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello sperimentatore. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad esercitare il relativo potere disciplinare.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Monitoraggio

1. Decorsi 18 mesi dalla costituzione dell'Azienda USL di Reggio Emilia, la Giunta regionale elabora e trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione intermedia sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.

2. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora e trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione finale sull'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.

Art. 9.

Abrogazioni

1. L'art. 14 (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario) della legge regionale n. 4 del 2008 è abrogato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° giugno 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00278

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2017, n. 10.

Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 5 giugno 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.


Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie regionali, di seguito denominata RCR, integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità, in sicurezza ed in continuità sull'intero territorio regionale per l'attuazione del Sistema regionale della ciclabilità volto ad incrementare gli spostamenti a basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione della Regione con particolare riferimento ai veicoli a combustione.

2. Per "ciclabilità" si intende il tipo di mobilità che si serve come mezzo di trasporto dei velocipedisti così come definiti dall'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. Le finalità di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la programmazione tecnica dei diversi settori regionali interessati: sanitario e prevenzione, territoriale, trasportistico e di mobilità, ambientale, rurale, sociale, turistico e ricreativo-sportivo, che operano nel rispetto della disciplina delle proprie normative di riferimento e tenuto conto dei diversi livelli di programmazione locale. A tali finalità concorrono altresì gli enti locali e le altre istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze.

4. La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare ed orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo per la ciclabilità di cui all'art. 11, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del Sistema regionale della ciclabilità pre-



vedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'art. 6 per una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.

Art. 2.

Obiettivi e priorità degli interventi e delle azioni

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la ciclabilità mediante interventi ed azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro e cicloturistici, a basso impatto ambientale che attuino nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione per la salute della collettività, nel rispetto e per la miglior fruizione del territorio.

2. L'incentivazione della ciclabilità è attuata attraverso azioni e interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di recupero e di riqualificazione, di moderazione del traffico, per incrementarne l'offerta, per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

3. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare, anche tramite azioni mirate di recupero, le infrastrutture ed i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani, le aree peri-urbane ed extraurbane, le destinazioni del sistema turistico regionale, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, producendo l'integrazione delle reti locali con la RCR e le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, nazionale ed europeo.

Capo II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

Pianificazione del sistema regionale della ciclabilità

1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), di cui all'art. 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), individua il Sistema regionale della ciclabilità e la RCR come quadro previsionale di riferimento volto ad orientare la pianificazione e la progettualità degli enti locali. Il PRIT, secondo le finalità indicate dalla presente legge, definisce gli indirizzi, gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni necessarie alla realizzazione del Sistema stesso, nonché le modalità di approvazione di eventuali varianti della RCR.

2. Con l'intesa della Regione, le previsioni relative alla rete ciclopedonale contenute nello strumento di pianificazione territoriale della città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 4, costituiscono parte integrante delle previsioni del PRIT.

3. La RCR è costituita da corridoi all'interno dei quali sono presenti percorsi o itinerari ciclabili realizzati o da realizzare. Comprende i progetti di reti ciclabili e di ciclovie turistiche europee Euro Velo e nazionali Bicitalia e del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche, si coordina e

si integra con le reti ciclabili locali anche non rientranti nella stessa e individua, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), i tracciati ferroviari e gli argini dei fiumi e dei torrenti dismessi utilizzabili per la realizzazione di piste e itinerari ciclabili ad uso turistico.

Art. 4.

Pianificazione di livello locale

1. La Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni e le loro Unioni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione e in raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore, la rete ciclopedonale locale dei propri territori con riferimento anche alle finalità di cui all'art. 1 e ne programmano i relativi interventi di valorizzazione. Le province e le aree vaste qualora costituite collaborano alle azioni dei comuni e delle unioni, in riferimento alle infrastrutture stradali da loro gestite.

2. Qualora la pianificazione locale preveda di realizzare strade di nuova costruzione o interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, le piste ciclabili non realizzabili in adiacenza, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono localizzate in ambiti tali da garantire la fruibilità e la connessione funzionale delle stesse con i poli attrattori, con i nodi di interscambio del trasporto pubblico e, in generale, con i luoghi di interesse sociale, storico, culturale, enogastronomico e turistico di fruizione pubblica, nonché con la RCR e le reti extraurbane ed urbane.

3. I comuni aggiornano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con la previsione di realizzare spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza, ad attività terziarie e produttive, nei poli attrattori nonché in tutte le strutture pubbliche.


4. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova realizzazione e in quelli esistenti, ove possibile, è fatto obbligo di riservare spazi per il ricovero di biciclette per i residenti, disponibili altresì, per i visitatori, limitatamente a soste di breve durata.

5. La pianificazione di itinerari ciclabili, rientranti nella RCR, idonei all'attraversamento dei confini del singolo ente, deve avvenire in accordo tra gli enti limitrofi interessati, garantendo il collegamento degli stessi.

Art. 5.

Programmazione della mobilità ciclopedonale extraurbana ed urbana

1. Gli enti locali di cui all'art. 4, comma 1, programmano le azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 in conformità ai propri piani e all'attuazione degli obiettivi di accessibilità e intermodalità con il trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti periurbani, nel rispetto del territorio.



2. Gli stessi enti locali programmano, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione urbanistica, azioni e interventi necessari a garantire ed attuare le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, dando priorità alle reti urbane di percorsi ciclabili e ciclopedonali ed in particolare la continuità degli spostamenti quotidiani di breve raggio, la connessione con i poli attrattori e di interscambio, con i percorsi extraurbani e con la RCR, il collegamento e l'attraversamento dei capoluoghi di provincia e dei centri storici nonché dei principali siti di interesse turistico-culturale.

3. La programmazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità è parte integrante dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sulla mobilità urbana" COM (2009) 490 def. del 30 settembre 2009 e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto finalizzati a promuovere modalità di trasporto sostenibile in ambito urbano attraverso l'aumento della sicurezza stradale, in particolare degli utenti vulnerabili, garantendo la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni nocive, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico prodotti dal traffico veicolare privato.

4. Al fine del migliore coordinamento e dell'efficace realizzazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalità, i PUMS, di cui si dotano gli enti locali o loro forme associative, curano altresì l'organizzazione interna in ambito di mobilità ciclabile, al fine di assicurare il presidio tecnico ed il coordinamento delle iniziative.

5. Nell'attività di programmazione gli enti locali possono avvalersi di consulte appositamente costituite e composte dai soggetti associativi e del volontariato che sono espressione della società civile sul tema della mobilità ciclistica.

Capo III

AZIONI, INTERVENTI E STRUMENTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 6.

Tipologie di azioni e interventi

1. Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.

2. Gli interventi infrastrutturali possono riguardare la realizzazione e la riqualificazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti e degli indirizzi in materia, allo scopo di garantire la necessaria uniformità dell'intero sistema regionale, di:

a) reti urbane ed extraurbane di piste ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese quelle previste dall'art. 4, comma 2, da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive vigenti;

b) ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;

c) recupero e conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti;

d) raccordo di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione e della mancanza di continuità delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane;

e) interventi di moderazione del traffico;

f) poli di interscambio modale;

g) sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

h) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;

i) parcheggi attrezzati, liberi, custoditi od automatizzati atti a garantire i velocipedi ivi riposti;

l) fornitura e posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico ed omogenea sull'intera RCR, nonché di segnaletica di direzione dedicata agli itinerari ciclabili con indicazione della tipologia e delle caratteristiche del tratto;

m) strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l'intermodalità fra biciclette, autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, eliminazione di barriere e ostacoli, velostazioni, parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni;

n) fornitura e installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità;

o) piattaforme digitali per servizi innovativi volti allo sviluppo e alla promozione della bicicletta.

3. Le strutture adibite alla sosta delle biciclette di cui al comma 2, lettera i), dovranno essere garantite in quantità corrispondente all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita ed ampiamente diffuse sul territorio, sia nei punti di origine sia alle destinazioni degli spostamenti e dotate di strumentazione idonea a contrastare il furto delle biciclette.

4. Le azioni possono comprendere:

a) servizi di biciclette a noleggio o bike sharing e sviluppo del sistema bike sharing regionale denominato Mi Muovo in bici, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, quali stazioni, autostazioni e fermate e di strutture pubbliche quali poli scolastici, strutture sanitarie, uffici pubblici;

b) azioni finalizzate allo sviluppo ed alla sicurezza della ciclabilità, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta;

c) creazione in via sperimentale di registri per l'identificazione e riconoscimento delle biciclette;

d) azioni volte alla condivisione degli spazi urbani, alla riduzione della velocità, alla tutela della sicurezza e dell'incolumità di pedoni e ciclisti attraverso la diffusione di "zone 30";

e) azioni per agevolare il trasporto in sicurezza delle biciclette sui mezzi pubblici anche attraverso la promozione dell'uso di bici pieghevoli;

f) implementazione e sistemizzazione della mappatura dei percorsi della RCR, anche avvalendosi della cartografia esistente e resa disponibile dagli autori, se conforme al modello dati costituente la cartografia regionale di base;



g) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo georeferenziato per dispositivi mobili e non;

h) attivazione presso gli enti preposti al turismo e gli Uffici relazioni con il pubblico (URP), di servizi di informazione per cicloturisti, anche in collaborazione con i soggetti associativi e del volontariato del territorio;

i) realizzazione di conferenze, attività culturali, iniziative educative e scolastiche atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e componente rilevante della mobilità regionale;

l) azioni ed iniziative volte allo sviluppo e all'incentivazione dell'uso della bicicletta nonché volte alla divulgazione della sicurezza della ciclabilità e per la condivisione di buone pratiche, di dati e informazioni;

m) azioni ed iniziative volte alla realizzazione di studi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclabile all'interno dei piani di individuazione di nuovi percorsi ciclabili, quale premessa fondamentale per il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio e per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione.

5. Gli enti locali nell'ambito della propria programmazione indicano le azioni e gli interventi che intendono realizzare specificando:

a) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

b) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

c) gli interventi di manutenzione da garantire;

d) i tempi previsti per la realizzazione;

e) gli obiettivi attesi in termini di efficacia degli interventi.

Art. 7.

Contrasto al furto

1. Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle azioni possono costituire elementi di premialità la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali:

a) forme di vigilanza, anche attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza nei limiti consentiti dalle leggi, nei luoghi attrattori come sedi di lavoro, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo libero, postazioni di bike sharing e velostazioni;

b) servizi agli utenti, anche in funzione di prevenzione al furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in prossimità delle velostazioni;

c) marchiatura registrata delle biciclette, diretta alla loro iscrizione nei registri di cui all'art. 6, comma 4, lettera c).

La Regione stabilisce a tal fine i requisiti per garantire l'uniformità delle procedure di marchiatura e di registrazione sull'intero territorio regionale.

Art. 8.

Finanziamento di azioni ed interventi

1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'art. 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Sono soggetti beneficiari dei contributi regionali per la promozione della ciclabilità la città metropolitana, le

province e le aree vaste qualora costituite, i comuni e le loro unioni, le agenzie locali per la mobilità e le società di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico e della mobilità.

3. Gli enti che evidenziano gravi inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture, della segnaletica e degli arredi funzionali alla ciclabilità non potranno essere beneficiari di contributi in applicazione della presente legge.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9.

Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi

1. La Regione promuove protocolli d'intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi, degli interventi e delle azioni di cui all'art. 6.

2. La Regione può realizzare direttamente o partecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1.

3. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire:

a) le responsabilità dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale;

b) i tempi di realizzazione;


c) la titolarità della proprietà e della gestione e manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare.

4. Nelle intese ed accordi di cui al comma 1 gli enti pubblici possono prevedere di tenere il proprietario indenne o manlevato dai danni che occorrono a terzi in dipendenza o in occasione del passaggio.

5. Gli enti proprietari al fine di provvedere al contenimento dei costi possono attuare la gestione e la manutenzione anche attraverso gli strumenti di gestione partecipata dei beni comuni quali, ad esempio, i patti di collaborazione.

6. Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria tra i soggetti partecipanti agli accordi stessi e proprietari o gestori delle relative tratte. Per i sentieri e gli itinerari senza particolari standard costruttivi, sugli argini fluviali, in parchi e in zone protette, dove le biciclette sono ammesse, deve essere individuato il soggetto responsabile, pubblico o privato, della gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso.

7. La Regione promuove, d'intesa con i comuni e le loro unioni, con le province e le aree vaste qualora costituite, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), con le associazioni di utenti e consumatori attive nel settore, con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta,



considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di vita.

8. La Regione promuove altresì accordi con e tra enti locali, Ufficio scolastico regionale e soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione dei rispettivi mobility manager, per:

a) la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di bicibus, di bike sharing;

b) la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, e di circuiti chiusi in cui imparare e praticare in sicurezza l'uso della bicicletta;

c) la realizzazione di iniziative di educazione stradale e di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli, in coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.

Art. 10.

Rapporti con l'associazionismo

1. La Regione mantiene rapporti di collaborazione e di confronto con i soggetti di cui all'art. 9, comma 7 per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità nonché per la condivisione di buone pratiche, di dati e di informazioni a tali fini utili.

2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, operanti nel settore della promozione della ciclabilità e dell'educazione alla mobilità sostenibile.

3. La Regione può concedere contributi, ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità.

4. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, dandone adeguata pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'ente.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

Capo IV

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 11.

Tavolo regionale per la ciclabilità

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

2. La Regione, mediante il Tavolo:

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti con gli enti locali e con le strutture regionali coinvolti nella pianificazione e nella programmazione del Sistema regionale della ciclabilità, con

le rappresentanze imprenditoriali e con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1 e ne favorisce il loro raccordo;

b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;

c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti del Tavolo e ne definisce le modalità di funzionamento. Le funzioni di presidente del Tavolo sono svolte dall'assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità. Del Tavolo fanno parte quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, un delegato in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, cinque rappresentanti scelti dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, fra cui uno che sia espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti diversamente abili. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Art. 12.

Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni

1. All'attuazione della presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile, che garantisce:

a) lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata degli interventi e delle azioni promossi, progettati e realizzati dalla Regione di cui all'art. 1, comma 4;

b) la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e interventi di cui all'art. 6 attuati dai settori regionali coinvolti, per fornire gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui all'art. 16 nonché all'aggiornamento dei dati riferiti al Sistema regionale della ciclabilità.

2. La struttura di cui al comma 1 si rapporta con i settori tecnici degli enti di cui all'art. 4, comma 1, al fine di favorire la condivisione di criteri e buone pratiche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per il coordinamento degli stessi.

Art. 13.

Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità.

1. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti, realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del Sistema regionale della ciclabilità mediante la rilevazione dei dati territoriali e relativi meta dati per la verifica dell'andamento dei flussi e della fruizione, dello stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto da leggi, indirizzi e standard, regionali di settore, nazionali ed europei vigenti.

2. Tali dati attengono alla gestione e manutenzione del sistema della ciclabilità regionale e sono finalizzati a supportare la valutazione delle politiche di settore per la programmazione di azioni e di interventi.



Art. 14.

Sviluppo e diffusione del mobility management

1. La Giunta regionale può prevedere in capo al mobility manager della regione Emilia-Romagna attività di promozione e coordinamento, da espletare insieme ai mobility manager d'area, di azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili, di supporto alla predisposizione del Piano degli spostamenti casa-lavoro e della mobilità del personale aziendale, di competenza dei mobility manager operanti sull'intero territorio regionale, compresi quelli scolastici, anche con riferimento all'art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

2. Il mobility manager della regione Emilia-Romagna effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilità sostenibile aziendale.

Capo V

NORME FINALI

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 16.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilità. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano;

b) il grado di realizzazione della RCR;

c) una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della RCR;

d) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilità ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a combustione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonché di sinistri e danni agli utenti della strada;

e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale;

f) la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e la percentuale di contribuzione regionale;

g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al comma 1.

Art. 17.

Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge si assume come quadro previsionale di riferimento di cui all'art. 3, comma 1, la RCR oggetto del Protocollo di intesa tra la Regione e le province, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 1157 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa, tra Regione e province, e degli elaborati tecnici della Rete delle ciclovie regionali), e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a livello locale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 giugno 2017

BONACCINI

(Omissis).

17R00279



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 11, della Regione Basilicata concernente «Disposizioni in materia di macellazione aziendale».

Si comunica che per mero errore materiale gli allegati *A)*, *B)*, *C)* e *D)* della legge regionale 29 maggio 2017, n. 11, pubblicata sul BUR n. 15 del 1° giugno 2017 sono stati inseriti dopo l'art. 8 anziché dopo l'art. 9. Segue la pubblicazione del testo corretto della predetta legge.

(*Omissis*).

17R00432

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-051) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 2 2 3 *

€ 3,00

